

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Clea s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Dessy e Andrea Zanetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Cagliari, via G. Deledda n. 74;

contro

A.S.L. n. 8 di Cagliari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Trudu e Sergio Segneri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Cagliari, via Sonnino n. 84;

nei confronti di

Servizi Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Debora Urru, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, via Farina n. 44;

Co.Lis. - Consorzio Lavanderie ed Industrie Sanitarie, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Martelli, presso il cui studio in Cagliari, via Ancona, n. 3, è elettivamente domiciliato;

Servizi Ospedalieri s.p.a. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

in via principale:

del bando di gara dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari recante "procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di noleggio, fornitura, lavaggio, sterilizzazione e confezionamento in kit di teleria e camici in tessuto tecnico riutilizzabile per le sale operatorie del presidio ospedaliero <<Marino>> di Cagliari, per un periodo di quattro anni", pubblicato sulla G.U.R.I., V serie Speciale, n. 15 dell'8/2/2010;

del verbale 10/3/2010 n. 1 nella parte in cui il seggio di gara ha escluso la ricorrente dalla competizione per non aver prodotto la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008;

della deliberazione n. 286 del 15/3/2010 con cui l'A.S.L. n. 8 ha ratificato il citato verbale del seggio di gara e della relativa comunicazione PG/2010/23381 del 18/3/2010;

in via subordinata:

del verbale 10/3/2010 n.1, con il quale il seggio di gara ha ammesso alla procedura ristretta il Co.Lis, la Servizi Ospedalieri s.p.a. e la Servizi Italia s.p.a.

della lettera di invito 18/3/2010, PG/2010/23294;

della deliberazione 28/6/2010 n. 686 e relativi allegati, con cui il Commissario Straordinario della A.S.L. n. 8 ha aggiudicato il servizio al Co.Lis.;

e per la declaratoria

di inefficacia del contratto stipulato.

Visti ricorso, motivi aggiunti e relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata, della Servizi Italia s.p.a. e del Co.Lis.

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del 10 novembre 2010 il dott. Alessandro Maggio e uditi l'avv. A. Zanetti per la ricorrente, l'avv. S. Segneri per l'amministrazione intimata, l'avv. D. Urru per la Servizi Italia e l'avv. G. Martelli per il Co.Lis.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara pubblicato in data 8/2/2010 la A.S.L. n. 8 di Cagliari ha indetto una "procedura ristretta accelerata per l'affidamento del

servizio di noleggio, fornitura, lavaggio, sterilizzazione e confezionamento in kit di teleria e camici in tessuto tecnico riutilizzabile per le sale operatorie del presidio ospedaliero <<Marino>> di Cagliari, per un periodo di quattro anni".

La Clea s.p.a., ha chiesto di essere invitata, ma l'apposito seggio di gara, con determinazione di cui al verbale n. 1 in data 10/3/2010, ha disposto di escluderla in quanto la richiedente non aveva presentato la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 8, richiesta dal bando a pena di esclusione.

La decisione del seggio di gara è stata poi confermata dalla stazione appaltante con determinazione del commissario straordinario 18/3/2010 n. 286.

Ritenendo il mancato invito illegittimo la Clea lo ha impugnato deducendo, tra l'altro, l'illegittimità della prescrizione del bando di gara che imponeva ai concorrenti di attestare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di cui al citato art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Lamenta, infatti, la ricorrente che i requisiti richiesti dalla norma in questione riguardano l'esecuzione dell'appalto e devono pertanto essere posseduti e dimostrati dall'aggiudicatario, per cui sarebbe illegittimo pretenderli dai concorrenti.

Nelle more del giudizio è intervenuta la delibera 28/6/2010 n. 686 con cui il Commissario Straordinario ha disposto l'aggiudicazione definitiva

in favore del Co.Lis. - Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie, per cui la Clea, con ricorso per motivi aggiunti, ha esteso a questa l'impugnazione chiedendo l'annullamento e domandando, inoltre, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato.

Si sono costituiti in giudizio per resistere all'impugnazione tanto l'amministrazione intimata, quanto i controinteressati Co.Lis. e Servizi Italia s.p.a. .

Alla pubblica udienza del 10/11/2010 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale occorre esaminare la questione di rito sollevata dall'amministrazione resistente.

Sostiene quest'ultima che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto risulterebbe, comunque, infondata la censura con la quale la ricorrente deduce l'illegittimità del bando nella parte in cui imponeva ai concorrenti di dichiarare, a pena di esclusione, di aver preso visione del DUVRI.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo è sufficiente osservare che la suddetta censura è del tutto irrilevante nell'economia del presente giudizio, considerato che il provvedimento di esclusione si basa, esclusivamente, sull'omessa allegazione, da parte della Clea, della dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81.

Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito, dove **risulta fondata** la doglianza con cui la ricorrente deduce l'illegittimità della clausola del bando di gara (sezione III, punto III.2.1) che prescriveva ai concorrenti di dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81.

La norma in questione – espressamente applicabile anche agli appalti pubblici (ex comma 7) - stabilisce, al comma 1, che "Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445".

La disposizione, nel prevedere che l'accertamento dell'idoneità tecnico - professionale debba essere condotta in capo all' "impresa appaltatrice",

fa chiaro riferimento alla fase esecutiva dell'appalto.

Si tratta di valutare se la pubblica amministrazione appaltante possa anticipare la verifica ad un momento anteriore a quello dell'esecuzione e addirittura subordinare la partecipazione alla gara alla dimostrazione del possesso del requisito in questione.

Ad avviso del Collegio la risposta dev'essere negativa.

Ed invero, trattandosi di condizione richiesta solo per l'esecuzione dell'appalto, appare illogico onerare l'impresa di dimostrarne il possesso sin dalla fase di partecipazione alla gara.

Peraltro, come correttamente dedotto dalla odierna istante, la conclusione trova conferma in una lettura sistematica del D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolari degli artt. 6 e 27 del medesimo.

Come poc'anzi rilevato il trascritto art. 26, comma 1, stabilisce che la stazione appaltante verifichi l'idoneità tecnico - professionale dell'appaltatore "con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, comma 8, lett. g)" dello stesso D. Lgs. (solo in via provvisoria l'accertamento dev'essere compiuto mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e di apposita autocertificazione del appaltatore).

Orbene il citato art. 6, comma 8, lett. g), dispone che il decreto del Presidente della Repubblica ivi considerato disciplini un apposito "sistema di qualificazione delle imprese".

Il successivo art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, al comma 2, che "... il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione ... costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici ...".

E' quindi evidente che se il possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale costituisce titolo preferenziale per la partecipazione alla gara, non può, al tempo stesso, configurarsi come presupposto necessario per accedere alla selezione.

Dal che discende l'illegittimità della contestata clausola del bando, che vizia in via derivata tutti gli atti a valle sino alla disposta aggiudicazione in favore del controinteressato Co.Lis.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Va, anche, dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato.

La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e dichiara l'inefficacia del contratto stipulato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2010
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)